

Intestazione

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con sentenza emessa il 12 aprile 2018 il Tribunale di Genova condannò T.A. alla pena di Euro mille di ammenda, avendolo ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione, in (OMISSIS), un moschettone da alpinismo in metallo avente lunghezza complessiva di cm. 11, destinato all'offesa per circostanze di tempo e luogo; ciò, dopo avere ritenuto il fatto di lieve entità (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3);

che con la stessa sentenza venne ordinata la confisca di tale oggetto, in precedenza sequestrato;

che a fondamento della decisione la sentenza evidenzia che: il 21 novembre 2017 l'imputato disturbò, con urla e fischi, le riprese cinematografiche di un film "con tematiche anarchiche" allora in corso di svolgimento in (OMISSIS); in tali tempo e luogo lo stesso imputato venne trovato in possesso di un moschettone da alpinismo in metallo avente lunghezza complessiva di cm. 11, da lui custodito nei pantaloni che portava indosso; nessuna giustificazione egli diede del porto in luogo pubblico di tale oggetto; il moschettone ben poteva essere utilizzato per l'offesa alla persona, "tenuto conto del contesto in cui la suindicata piazza veniva sorvegliata dagli agenti della Digos, durante le riprese del film con tematiche anarchiche...e della circostanza che, per le dimensioni, al suo interno era inseribile un'intera mano, e, quindi, era utilizzabile come tirapugni"; in ragione della "scarsa offensività in sè" dell'oggetto, il fatto è da considerare di lieve entità, con conseguente applicazione della art. 4, comma 3, ultima proposizione, della L. n. 110 del 1975;

che per la riforma di tale sentenza T. propose appello (atto redatto dal relativo difensore, avvocato Emanuele Tambuscio) contenente due motivi di impugnazione;

che con ordinanza emessa il 20 febbraio 2019 la Corte di appello di Genova, sul presupposto che contro le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda è dalla legge ammesso il solo ricorso

per cassazione, ha ordinato trasmettersi a questa Corte gli atti relativi a tale impugnazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, art. 593 c.p.p., comma 3;

che l'atto contenente la sopra indicata impugnazione deve essere convertito in ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p., comma 5) sul rilievo che la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda è inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3) e dovendosi prescindere da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione del giudice incompetente da parte dell'imputato, se frutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata (cfr. Cass. S.U., n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221);

che con il primo motivo il ricorrente deduce, in buona sostanza che non è stata fatta corretta applicazione al caso di specie della norma incriminatrice contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, in quanto: le caratteristiche intrinseche del moschettone da alpinismo (scarsità del relativo peso, essendo esso fabbricato in alluminio; assenza di spigoli) da lui portato in luogo pubblico rendono tale oggetto inidoneo all'offesa alla persona; affatto oscuro è il riferimento alle circostanze di tempo e luogo (riprese di un film con tematiche anarchiche) tali da rendere il manufatto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;

che con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, nonostante che il fatto sia da qualificare in termini di "particolare tenuità"; avendo in particolare il Tribunale accertato che il moschettone è oggetto "caratterizzato dalla scarsa offensività in sè" ed in considerazione del buon comportamento tenuto da esso ricorrente al momento del controllo;

che la prima censura è fondata; con conseguente non necessità di esaminare la seconda;

che solo gli oggetti indicati specificamente nella prima parte della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere) sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio (qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio), cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 10279 del 29 novembre 2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253; Cass. Sez. 1, n. 32269 del 3 luglio 2003, Porcu, Rv. 225116);

che nel caso di porto ingiustificato fuori dell'abitazione delle armi improprie innominate (strumenti non considerati espressamente come arma da punto o da taglio) "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona", è sufficiente, per aversi reato, la oggettiva adeguatezza dello strumento all'impiego, in rapporto alle circostanze di tempo e luogo, per l'offesa contro la persona; sicchè la fattispecie prescinde, sia dalla pregressa perpetrazione in loco di offese alla persona, sia dalla necessità dell'inserimento del porto da parte dell'agente in una concreta ed effettiva offesa alla persona (in questo senso, cfr.: Cass., Sez. 1, n. 2909 del 10 gennaio 1978, Marinaro, Rv. 138309; Cass. Sez. 1, n. 7638 del 16 giugno 1981, Basile, Rv. 150009; con riferimento specifico al porto di un cacciavite, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 11184 del 4 luglio 1984, Radosalvievic, Rv. 167122; Cass. Sez. 6, n. 4158 del 29 novembre 1989, dep. 1990, Trombini, Rv. 183819; Cass. Sez. 1, n. 11812 del 26 febbraio 2009, Lungu, Rv. 243488);

che, in altre parole, per arma impropria chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e di per sè privo di apparente idoneità all'offesa alla persona, che sia però in una data circostanza di tempo e di luogo quanto meno potenzialmente utilizzabile in concreto per procurare lesioni personali, ma non necessariamente che sia effettivamente usato per offendere una determinata persona (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 6, n. 42428 del 19 luglio 2011, Di Gati, Rv. 250986; Cass. Sez. 1, n. 7638 del 16 giugno 1981, Basile, cit.; qualora però l'oggetto venga utilizzato, a mò di arma, per infliggere lesioni alla persona non è necessaria alcuna altra indagine specifica, essendo stata tale destinazione impressa dall'azione dell'uomo; in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 5, n. 8640 del 20 gennaio 2016, R., Rv. 267713; Cass. Sez. 5, n. 46482 del 20 giugno 2014, A., Rv. 261017; Cass. Sez. 5, n. 49517 del 21 novembre 2013, R., Rv. 257758;);

che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione al caso di specie dei testè riassunti principi di diritto, avendo solo accertato che il moschettone da alpinismo descritto nel capo di imputazione (oggetto diverso da quelli da punta o da taglio e da quelli specificamente indicati nella prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2) venne dal ricorrente portato, all'interno dei pantaloni da esso indossati, mentre questi si trovava, in una pubblica piazza, intento, "con urla e fischi", a disturbare il lavoro di una troupe che stava effettuando riprese per un "film con tematiche anarchiche";

che nessun gesto di potenziale aggressione all'incolumità fisica di alcuna persona presente in tale piazza da parte del ricorrente risulta essere stato accertato nel caso concreto; anche perchè il moschettone non venne neppure dal ricorrente impugnato;

che il fatto accertato non è da sussumere nella fattispecie indicata dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, seconda parte; con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste;

che tale pronuncia determina la revoca della disposta confisca del moschettone: di tale oggetto deve essere ordinata la restituzione al ricorrente, non essendo la relativa confisca obbligatoria in applicazione dell'art. 240 c.p., comma 2, applicabile a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonchè le munizioni e gli esplosivi (L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1).

PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Revoca la confisca dell'oggetto in sequestro, disponendone la restituzione al ricorrente.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019